

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6031/534pf08-09/AM/ma del 2.4.2009)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 2.4.2009 nei confronti di Vito Luigi Blasi (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) per violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 28 dello Statuto LPSC in relazione a quanto previsto nel CU n 2/C del 2.7.2008 e di cui all'art. 8 comma 2 e 15 CGS, e della Società Taranto Sport Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Blasi inibizione per mesi 2 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 1 e giorni 10 di inibizione; pena base per la Soc. Taranto ammenda di € 7.800,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 5.600,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 10 al sig. Vito Luigi Blasi e dell'ammenda di € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) alla Soc. Taranto Sport Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6623/533pf08-09/AM/ma del 22.4.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 22.4.2009 nei confronti di Vito Luigi Blasi (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) per violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 comma 15 CGS e della Società Taranto Sport Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Blasi inibizione per mesi 4 e ammenda di € 3.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 e giorni 20 di inibizione e l'ammenda di € 2.000,00; pena base per la Soc. Taranto ammenda di € 4.500,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 e giorni 20 nonché l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) al sig. Vito Luigi Blasi e dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) alla Soc. Taranto Sport Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VITO LUIGI BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA' TARANTO SPORT Srl (nota n. 6687/535pf08-09/AM/ma del 23.4.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 23.4.2009 nei confronti di Vito Luigi Blasi (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) per violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 8 comma 15 CGS, e della Società Taranto Sport Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Blasi inibizione per mesi 2 diminuita ai sensi

dell'art. 23 CGS a mesi 1 e giorni 10 di inibizione; pena base per la Soc. Taranto ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 3.400,00"); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 10 al sig. Vito Luigi Blasi e dell'ammenda di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) alla Soc. Taranto Sport Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Andrea Morsillo, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA' FC CROTONE Srl (nota n. 5692/853pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

**(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA' FC CROTONE Srl (nota n. 5684/851pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

La C.D.N., visti gli atti di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione, cumulativa per entrambi i deferimenti proposti, dell'ammenda di € 15.000,00 in danno della FC Crotone Srl e dell'inibizione di mesi tre in danno del Sig. Giancarlo Antonio Martucci, dato atto della mancata presenza dei soggetti deferiti, pur ritualmente convocati,

OSSERVA

### **1. I Deferimenti**

Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti, ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, amministratore delegato e legale

rappresentante della F.C. Crotone S.r.l. e quest'ultima società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Martucci della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo IV) delle NOIF (emolumenti) e dall'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2008 e della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo V) delle NOIF (ritenute e contributi) e dall'art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le medesime mensilità retributive sopra indicate;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente non contestando gli addebiti ma imputando le cause delle violazioni a criticità finanziarie in cui verserebbe la Società e chiedendo, in conseguenza, l'applicazione di una sanzione al minimo edittale.

## **2. I motivi della decisione**

Preliminarmente, attesa la connessione oggettiva e la prevalente identità delle questioni di diritto sottoposte al proprio esame, questa Commissione ritiene opportuno disporre la riunione dei due deferimenti proposti.

Passando al merito, i deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Dalla documentazione risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha effettuato né i pagamenti degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2008 entro il termine del 31 dicembre 2008 né di aver documentato, per le medesime mensilità retributive, entro il termine del 30 gennaio 2009, il regolare versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals.

Tali comportamenti configurano violazione di quanto prescritto dall'art. 85 delle NOIF e tali violazioni devono essere sanzionate così come disposto dall'art. 90, comma 2, delle NOIF. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, e quindi l'inibizione di mesi tre in danno del sig. Martucci e l'ammenda di € 15.000,00 in danno della Società.

## **3. Il dispositivo**

Per questi motivi, la Commissione accoglie i deferimenti proposti, così come riuniti, e per l'effetto commina al sig. Giancarlo Antonio Martucci la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla FC Crotone Srl la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00).

## **(276) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC LATINA Srl AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 94 del 23.4.2009).**

Con provvedimento del 25 febbraio 2009, su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso lo stesso Comitato il calciatore Cesare Bertolucci, il sig. Umberto Marini dirigente accompagnatore della FC Latina Srl, il sig. De Maio Pasquale, presidente della FC Latina Srl, la società FC Latina SSD Srl, contestando: al Bertolucci la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 40 comma 4 NOIF, 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; al Marini la violazione degli artt. 1 comma 1 CGS e 61 NOIF, al sig. De Maio la violazione degli artt. 1

comma 1 CGS, 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; alla società FC Latina SSD Srl la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS per i fatti addebitati al presidente ed al dirigente.

Era accaduto che la società FC Latina SSD Srl il 5 settembre 2008 aveva richiesto il tesseramento del calciatore Bertolucci e lo aveva utilizzato in una gara del campionato Eccellenza disputata il 7 settembre 2008. Il tesseramento, tuttavia, era stato dichiarato nullo dal Comitato Regionale Lazio in quanto il calciatore risultava già tesserato per altra società e la nullità veniva comunicata alla società FC Latina SSD Srl in data 17 settembre 2009.

La Commissione Disciplinare Territoriale, nel contraddittorio tra l'organo requirente e i deferiti, con decisione pubblicata sul CU del 23 aprile 2009, in accoglimento del deferimento, comminava al Bertolucci la squalifica di mesi uno, al Marini la inibizione di mesi uno, al De Maio la inibizione di mesi due, alla società FC Latina SSD Srl la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 500,00.

Avverso tale decisione ricorre la Società FC Latina SSD Srl per la revoca del provvedimento limitatamente alla penalizzazione di un punto in classifica.

Deduca la ricorrente che, essendo sussistita solo la responsabilità oggettiva di essa ricorrente, deve essere applicata la sanzione dell'ammenda prevista dall'art. 10 commi 1, 2 e 3 CGS e non la penalizzazione dei punti in classifica, che può essere adottata in presenza del dolo specifico della società nella ipotesi di utilizzo di un calciatore sotto falso nome o che comunque non abbia titolo per partecipare alla gara.

All'udienza odierna, la società ricorrente, a mezzo del proprio difensore munito di delega, ha insistito nell'accoglimento del gravame, per il cui rigetto si è di contro espressa la Procura Federale.

Il ricorso è infondato.

Accertata nel caso in esame in capo alla società attuale ricorrente tanto la responsabilità diretta (per il fatto ascritto al presidente firmatario della richiesta di tesseramento del calciatore), quanto la responsabilità oggettiva (per il fatto ascritto al dirigente accompagnatore della squadra, firmatario della distinta), va osservato che l'art. 10 comma 6, ultimo inciso, CGS prevede le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9 qualora alle competizioni sportive partecipano calciatori che comunque non hanno titolo per prendervi parte.

Per il comma 8 di tale articolo, il fatto è sanzionato, secondo la gravità, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lettera g), con la retrocessione all'ultimo posto in classifica (lettera h), con la esclusione dal campionato (lettera i), di cui all'art. 18 comma 1 CGS.

Dette sanzioni certamente sono suscettibili di essere graduate secondo il prudente apprezzamento dell'organo giudicante in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione, ma la graduazione deve avvenire nell'ambito delle pene sopra elencate, senza poter ricorrere ad altre sanzioni, non previste dalla norma.

Il primo giudice, pertanto, ha correttamente applicato la normativa, con conseguente conferma della decisione anche nella parte impugnata.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Andrea Morsillo, Componenti; dall'avv. Gianfranco

Menegali, Rappresentante AIA; dal sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE BALZAMO (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SS MANFREDONIA CALCIO Srl (nota n. 5690/854pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Michele Balzamo (Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Soc. SS Manfredonia Calcio Srl) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. IV) e 90 comma 2 NOIF, e della Società SS Manfredonia Calcio Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Balzamo inibizione per mesi 1 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 25 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Manfredonia ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 6.700,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Michele Bolzoni e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. SS Manfredonia Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(219) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Potenza**

**Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 5688/856pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Giuseppe Postiglione (Amministrazione unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. IV) e 90 comma 2 NOIF, e della Società Potenza Sport Club Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS; All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Postiglione inibizione per mesi 2 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 35 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 25 di inibizione; pena base per la Soc. Potenza ammenda di € 15.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 10.000,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 7.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 25 (venticinque) al sig. Giuseppe Postiglione e dell'ammenda di € 7.000,00 (settemila/00) alla Soc. Potenza Sport Club Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO TATO' (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. AS Noicattaro Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS NOICATTARO CALCIO Srl (nota n. 5685/858pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Enrico Tatò (Amministrazione unico e legale rappresentante della Soc. AS Noicattaro Calcio Srl) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. V) e 90 comma 2 NOIF, e della Società AS Noicattaro Calcio Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Tatò inibizione per mesi 1 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 25 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Noicattaro ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 6.700,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 5.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Enrico Tatò e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. AS Noicattaro Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

**(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MASTROIANNI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA' PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 5655/850pf08-09/SP/blp del 24.3.2009)**

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 24.3.2009 nei confronti di Luca Mastroianni (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl) per violazione degli artt. 85 lett. B) par. V) e 90 comma 2 NOIF, e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 CGS (“pena base per il Mastroianni inibizione per mesi 1 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS a giorni 25 di inibizione ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a



giorni 20 di inibizione; pena base per la Soc. Pescina ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi dell'art. 24 CGS all'ammenda di € 6.700,00 ulteriormente diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammenda di € 5.000,00");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di giorni 20 (venti) al sig. Luca Mastroianni e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Soc. Pescina Valle del Giovenco Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 18 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete